



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 201 DATA COMUNICATO 16/04/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

PROGRAMMA GARE	3589
Variazione gara	3589
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3590

PROGRAMMA GARE

Variazione gara

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GIRONE C - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TREVANA 2020	FULGINIUM	R	17/04/2026 18:30	200 COM.LE ANTONINI - BORGO TREVI	BORGO TREVI	VIA NAPOLI

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 16 Aprile 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO** IN MERITO ALLA GARA PIERANTONIO SPORT – OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO, DISPUTATASI A PIERANTONIO IL 22.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 191 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FEDERICI ALEX PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.04.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e sulla base di quanto riferito dall'Arbitro in sede di audizione è emerso che il calciatore Alex Federici, dopo aver subito un fallo di gioco, ha colpito l'avversario con un calcio alla schiena. Come precisato anche dall'arbitro il calciatore colpito ha proseguito regolarmente la gara.

Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Federici Alex a tre giornate di gara, in linea con il minimo edittale di cui all'art.38 CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Federici Alex a tre giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 16 Aprile 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. **STINCHI GIANMARCO** CALCIATORE DELLA SOC. M.A.R.R.A SAN FELICIANO IN MERITO ALLA GARA CASTIGLIONE DEL LAGO - M.A.R.R.A. SAN FELICIANO, DISPUTATASI A CASTIGLIONE DEL LAGO IL 22.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 191 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.04.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara e dall'audizione del reclamante la Corte osserva quanto segue.

La mancata presenza dell'Assistente dell'Arbitro, pur regolarmente convocato, non consente di scrutinare la diversa ed astrattamente plausibile lettura dell'episodio fornita dal reclamante.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del disposto dell'art. 61 comma 1 C.G.S., la sanzione inflitta dal G.S., corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S., deve essere integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 16 Aprile 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. NESTOR CALCIO IN MERITO ALLA GARA NESTOR CALCIO – S.SABINA, DISPUTATASI A MARSCIANO IL 11.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 191 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE CASSETTA MATTEO PER QUATTRO GIORNATE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.04.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che l'allenatore Matteo Cassetta ha tenuto un comportamento minaccioso ed irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

Alla luce di quanto precede la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S., sostanzialmente corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S., sia congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 16 Aprile 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

GIOVANISSIMI UNDER 15 ORVIETO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. **A.S.D. ARNA** IN MERITO ALLA GARA ARNA – ACCADEMIA CALCIO BASTIA, DISPUTATASI A PIANELLO IL 21.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 62 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO DEL 26.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE AJDINI ARNOLD FINO AL 15.06.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.04.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione di fronte alla Corte emerge che il sig. Arnold Ajdini, allenatore dell'ASD Arna, ha tenuto un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara, avvicinandosi faccia a faccia fino a sfiorargli il viso e pronunciando nei suoi confronti parole offensive.

Le chiare risultanze del referto circa l'individuazione dell'autore della condotta in oggetto, peraltro confermate dall'Arbitro, impediscono di dare ingresso alla prova video offerta dalla Società reclamante, non sussistendo nel caso di specie i presupposti previsti dagli articoli 58 comma 1 e 61 comma 2 C.G.S..

Ciò posto, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S., tenuto conto di quanto concretamente verificatosi, possa tuttavia essere rideterminata nella sua entità con riduzione della squalifica del sig. Arnold Ajdini fino al 31.05.2026.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all'allenatore AJDINI Arnold fino al 31.05.2026.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16 APRILE 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace